

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

PROVINCIA DI VARESE



Visto l'art. 8 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del registro delle forme associative, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 30/05/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile e già pubblicata;

RENDE NOTO

IL BANDO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI/ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Articolo 1 - Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare domanda le associazioni e gli enti senza scopo di lucro che siano regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) da almeno tre anni con sede stabile nel territorio comunale o nei comuni limitrofi entro un raggio di 10 chilometri.

Articolo 2 – Durata ed oggetto dell'accordo

Il soggetto individuato dall'amministrazione comunale verrà chiamato a sottoscrivere, entro dieci giorni dalla comunicazione scritta, un accordo di collaborazione della durata di anni tre.

Le attività richieste al predetto soggetto, per il tramite dei propri associati, da svolgersi in ausilio al Comando di Polizia Locale, ovvero in autonomia, sono le seguenti:

- 1) accompagnamento degli alunni delle scuole cittadine durante le uscite sul territorio (ordinariamente svolto in autonomia) – ATTIVITA' OBBLIGATORIA;
- 2) attività di presidio durante le manifestazioni civili, culturali, sportive o religiose di particolare rilevanza – ATTIVITA' OBBLIGATORIA;
- 3) presidio di aree pubbliche, mercati e zone verdi – attività facoltativa;
- 4) attività di supporto alla Polizia Locale in occasione di calamità naturali, su richiesta, qualora l'associazione/Ente non sia già stato richiamato a svolgere funzioni proprie di protezione civile – attività facoltativa.

Articolo 3 - Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata mediante la compilazione del modello appositamente predisposto e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Il modello, compilato in ogni sua parte, corredato dei eventuali documenti a corredo, dovrà essere consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Cardano al Campo, in formato cartaceo o mediante invio per posta elettronica, ordinaria o certificata (*), tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 01 ottobre 2025.

Saranno comunque considerate inammissibili e, quindi, non valutate, le domande di partecipazione:

- a) prive di sottoscrizione o non corredate della copia della carta d'identità del rappresentante legale;
- b) presentate da soggetti che si trovino in situazione debitoria per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori nei confronti dell'Amministrazione comunale (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni/tariffe per l'utilizzo di beni comunali) e che non abbiano presentato una ricognizione di debito con piano di rientro approvato dal Comune;
- c) prive della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale (articolo 47 D.P.R. 445/2000) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal titolo II Capo I agli Artt. 316-bis. Art. 316-ter. del codice penale.

(*) protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it oppure protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Articolo 4 - Criteri di valutazione

I soggetti che parteciperanno al presente bando verranno valutati in base ai sotto indicati criteri:

CRITERI DI SELEZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
<i>a) Iscrizione al R.U.N.T.S.</i>	REQUISITO INDISPENSABILE ALLA PARTECIPAZIONE = ZERO PUNTI
<i>b) Iscrizione come Associazione anche con attività di Protezione Civile</i>	Punti 5
<i>c) Numero di Volontari iscritti nella sezione/sede territoriale partecipante al bando</i>	Fino a 10 volontari = 1 punto Da 11 a 15 volontari = 2 punti Oltre 15 volontari = 3 punti
<i>d) Possibilità di coinvolgimento di altre sezioni/sedi della medesima famiglia associativa partecipante al bando nel caso di grandi eventi</i>	Punti 3
<i>e) Tipologia delle attività facoltative per le quali ci si rende disponibili</i>	○ Presidio territorio, mercati ed aree verdi = punti 5
<i>f) Esperienze già maturate nello svolgimento delle medesime mansioni per Enti Pubblici (attività da comprovare)</i>	Per attività di accompagnamento alunni = 1 punto per ogni anno solare Per attività di ausilio alla P.L. nel corso di manifestazioni ed eventi = 1 punto per ogni anno

	solare Per attività di controllo territoriale, mercati ed aree verdi = 1 punto per ogni anno solare
<i>Totale punteggio attribuito</i>	(somma dei punteggi attribuiti secondo i criteri sopra riportati)

L'associazione/ente che avrà totalizzato il maggior punteggio verrà chiamata a sottoscrivere apposito accordo di collaborazione per la durata di anni tre.

Qualora detto soggetto non provveda a sottoscrivere l'accordo entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria dei soggetti partecipanti al bando.

Per ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere anche in presenza di un'unica domanda di partecipazione al bando.

Articolo 5 – Contributo

A fronte delle attività svolte nel corso dei dodici mesi precedenti, e della valutazione positiva delle attività richieste e svolte da parte del Comando di Polizia Locale, il Responsabile del Settore Polizia Locale e Servizi Demografici provvederà a liquidare la somma massima di euro 3.000,00 così ripartita:

- a) 100% dell'importo annuo della copertura assicurativa prevista a favore degli associati/iscritti dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore;
- b) 75% della copertura di spese relative a beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività richieste (a titolo esemplificativo, uniformi associative, giubbini rifrangenti radio portatili e loro batterie di alimentazione, canoni utenze della sede).

Si ribadisce che il totale della somma erogata non potrà mai in alcun caso superare la somma massima di euro tremila annue, né sono previste revisioni di detta quota per qualsivoglia motivo.

L'erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità:

- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo verrà erogato il 100% del premio assicurativo;
- Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione a chiusura dell'anno solare (dicembre di ogni anno) un massimo del 75% delle spese sostenute per le attività svolte debitamente documentate (fatture e bonifici o "scontrini fiscali parlanti").

Articolo 6 - Rendicontazione e liquidazione

Tutte le spese per le quali si richiede la copertura il contributo di cui al precedente articolo, dovranno essere debitamente documentate al fine di essere valutate riguardo la pertinenza alle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'accordo.

Detta valutazione avverrà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Si evidenzia che, qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, si provvederà alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

Articolo 7 - Ulteriori obblighi

L'Associazione/Ente aderente all'Accordo di collaborazione avrà l'onere di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle

iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Cardano al Campo", unitamente allo stemma comunale.

Articolo 8 – Diritto di recesso

Il Funzionario del Settore competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca dell'accordo e, conseguentemente del contributo relativo al periodo in questione in caso di reiterati (oltre il terzo) dinieghi riguardo lo svolgimento delle attività richieste qualora questo comprometta il regolare svolgimento dei compiti d'istituto del Corpo di Polizia Locale, ovvero, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse. In entrambe i casi, l'Accordo s'intenderà sciolto a seguito di comunicazione di avvio del procedimento al quale potrà seguire contraddittorio per l'esame delle giustificazioni addotte dall'aderente.

L'Associazione/Ente aderente all'accordo di collaborazione potrà chiedere l'interruzione del rapporto formulandone motivata richiesta almeno tre mesi prima.

Costituiscono, altresì, motivi di mancata concessione o di revoca dei contributi erogati:

- la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto;
- la posizione debitoria dell'Associazione/Ente e dei predetti soggetti (debito liquido ed esigibile con legale messa in mora, ovvero, debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni con regolare notificazione di riscossione coattiva);
- l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Cardano al Campo o la sospensione dal registro comunale delle forme associative fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del Funzionario competente;
- i casi previsti all'art. 20, comma 3 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi e/o alti vantaggi economici e del registro delle forme associative.

Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione, fatte salve le ulteriori azioni a tutela del Comune.

Articolo 9 - Controlli

Il Settore Polizia Locale e Servizi Demografici provvederà ai controlli tesi ad assicurare lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo secondo le disposizioni che verranno di volta in volta impartite al Responsabile/Referente.

***Il Responsabile del Settore
Polizia Locale e Servizi Demografici
Dott.ssa Simona Rita Berutti***

Allegati:

- Modello domanda e relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate